

All. 1



CAPITOLATO D'ONERI

PER LA FORNITURA DI CARPA (*Cyprinus carpio*) E TINCA (*Tinca tinca*)

PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE CORRENTI

IN REGIONE VENETO - ANNO 2019

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - TIPOLOGIA DI FORNITURA

ART. 3 – SEMINE E CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLA FORNITURA

ART. 4 – CONDIZIONI DI FORNITURA

ART. 5 – PENALITÀ

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 7 – PREZZI CONTRATTUALI

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 10 – ONERI E SPESE

ART. 11 – CONTROVERSIE

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI

ART. 13 – RINVIO

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento, per lotti, della fornitura di carpa e tinca per il ripopolamento delle acque correnti regionali, nelle quantità, taglie e periodi di fornitura di seguito elencati.

Art. 2 - Tipologia di fornitura

La/e ditta/e aggiudicataria/e si impegna/no a fornire le specie ittiche nelle quantità, pezzature e periodi di fornitura come di seguito specificato:

Prov.	n. giornate di semina	quantità (n. individui)	specie ittica	taglia
VR	1	25.500	carpa	4-6 cm
RO	2	414.500	carpa	4-6 cm
totale	3	440.000 <i>Cyprinus carpio</i> 4-6 cm		

Prov.	n. giornate di semina	quantità (n. individui)	specie ittica	taglia
RO	1	106.000	tinca	6-8 cm
TV	1	1.100	tinca	6-8 cm
VE		131.900	tinca	6-8 cm
VR	1	86.000	tinca	6-8 cm
totale	3	325.000 <i>Tinca tinca</i> 6-8 cm		

Prov.	n. giornate di semina	quantità (n. individui)	specie ittica	taglia
PD	2	140.000	tinca	8-10 cm
totale	2	140.000 <i>Tinca tinca</i> 8-10 cm		

Le quantità sopra riportate potranno variare **in più o in meno** entro il limite del **10%** a seconda delle necessità dell'Agenzia; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere alle stesse condizioni economiche presentate in sede di gara.

Art. 3 – Semine e caratteristiche particolari della fornitura

Le semine del materiale ittico verranno così strutturate:

- n. **8** giornate, pari a n. **8** trasporti per la semina di tutto il materiale ittico nei corsi d'acqua delle province di Verona, Rovigo, Treviso, Venezia e Padova.
- il numero delle giornate indicate potrà comunque essere aumentato, previa richiesta della Ditta, nell'eventualità che questa non sia in grado di fornire il materiale ittico nei modi sopraccitati, senza per questo imputare un ulteriore aggravio dei costi.

Il materiale ittico fornito deve essere idoneo dal punto di vista sanitario, secondo quanto previsto dall'attuale legislazione che disciplina la materia. Il materiale non deve inoltre presentare alterazioni morfologiche, come assenza o riduzione delle pinne, o comportamentali, dovute a situazioni di stress o a patologie.

Le specie *Cyprinus carpio* e *Tinca tinca* devono essere prodotte e/o allevate dalla Ditta appaltatrice, in risaia o in estesi bacini naturali o artificiali in terra; non sono ammesse le produzioni in intensivo. Per la specie *Cyprinus carpio* si richiede, inoltre, su indicazione delle Amministrazioni Provinciali, una presenza nel lotto dell'85% della varietà '**regina**' e del restante 15% suddiviso fra le varietà '**a specchio**' e '**cuoio**'.

L'Agenzia, si riserva di effettuare sopralluoghi agli impianti ittici, in qualsiasi momento della produzione, al fine di verificare l'applicazione delle misure di cui sopra. Qualora la ditta non fosse in grado di dimostrare il possesso di tali requisiti, l'Agenzia avrà il diritto di risolvere anticipatamente il contratto.

Art. 4 – Condizioni di fornitura

La fornitura di tutto il materiale ittico dovrà avvenire nel periodo compreso tra i mesi di **settembre e novembre 2019** salvo eventuali posticipazioni chieste dall'Agenzia per ragioni di carattere ambientale e/o amministrativo.

Dovrà essere comunicata all'Agenzia, con un preavviso di almeno **10 (dieci)** giorni, la data in cui si prevede il raggiungimento delle pezzature richieste (secondo la tabella sopra citata) e ciò al fine di organizzare la semina in modo adeguato.

La modalità di fornitura avverrà a mezzo **porto franco nei luoghi di semina.**

Art. 5 – Penalità

Per ogni giorno di ritardo sulla data stabilita per la consegna del materiale è fissata una penale a carico della ditta aggiudicataria di **100,00 (cento) €/giorno.**

In caso di mancata consegna del materiale entro 7 gg, l'Agenzia avrà la facoltà di risolvere il contratto e la Ditta aggiudicataria risponderà, a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 1382 c.c., corrispondendo all'Agenzia una somma pari al 25% dell'importo complessivo offerto per la mancata fornitura (art. 1382 c.c.).

Art. 6 – Risoluzione del contratto

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- a) la ditta non fosse in grado di dimostrare all'Agenzia il possesso dei requisiti richiesti;
- b) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta;
- c) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) subappalto, nei casi di divieto posti col presente capitolato;
- e) reiterate inadempienze che pregiudichino in modo grave lo svolgimento di quanto affidato e che siano state soggette a diffida scritta;
- f) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

L'Agenzia può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; in tal caso nulla potrà essere richiesto all'Agenzia a causa dell'avvenuto recesso.

Art. 7 – Prezzi contrattuali

I prezzi, al netto dell'IVA del 22%, si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese di cui al presente Capitolato. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 8 – Fatturazione e pagamenti

L'Agenzia accetta esclusivamente fatture trasmesse **in forma elettronica**, che dovranno riportare i seguenti dati:

- Codice univoco IPA per il Centro Ittico di Valdastico: **YM941T**

- **Denominazione Ente:** Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario - Centro Ittico di Valdastico, Via Forme Cerati n. 1, 36040 Valdastico (VI);
- **PEC:** avisp@pecveneto.it
- **Codice Fiscale:** 92281270287 - **Partita IVA:** 05026970284
- l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario è assoggettata a Split Payment, per cui le fatture emesse a partire da tale data dovranno contenere l’indicazione ‘**Scissione dei Pagamenti**’ oppure ‘**Split Payment**’, contraddistinta nella fattura elettronicaPA con la sigla ‘S’. La ns. Agenzia, pertanto, provvederà a liquidare al fornitore esclusivamente l’importo dell’imponibile e a versare l’IVA direttamente all’Erario.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento delle fatture, riscontrate regolari.

Art. 9 – Divieto di cessione di contratto e subappalto

La ditta aggiudicataria non potrà subappaltare o cedere nemmeno in parte la fornitura alla stessa aggiudicata, senza il consenso scritto dell’Agenzia.

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 10 – Oneri e spese

Qualsiasi spesa inerente all’appalto o consequenziale ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell’appaltatore.

L’appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di cui trattasi, ad esclusione unicamente dell’IVA, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell’Agenzia.

La ditta aggiudicataria si farà carico dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 11 – Controversie

Per tutte le controversie tra l’Agenzia e l’Impresa fornitrice, tanto durante il corso della fornitura che dopo la conclusione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, giuridica, amministrativa, nessuna esclusa, e per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, è competente il foro di Padova.

In ogni caso la Ditta non potrà sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire il contratto, per effetto di contestazioni che dovessero insorgere tra le parti.

Art. 12 – Trattamento dati

Ai sensi dell’Art. 6 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati dall’Agenzia esclusivamente per le finalità connesse con le procedure di gara e l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non disposto dal presente capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche forniture.

o - o - o - 0 - o - o - o